

STUDIO LEGALE

“RUTA & ASSOCIATI”

Campobasso (86100) Corso V. Emanuele n. 23, tel/fax 0874/438564

Roma (00197) Viale Bruno Buozzi, 32 tel. 06/3233090

Milano (20149) Via G. Silva, 35, tel. 02/4989958

P.IVA 01582850705

Pec: rutaeassociati@pec.it

AVVISO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 49 C.P.A.

DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA

CON ORDINANZA COLLEGALE N. 11604 DEL 28.11.2018 PUBBLICATA IL 29.11.2018

NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 12327/2017

Nell'ambito del giudizio n. 12327/2017, introdotto dalla società **Radio Tele Molise S.r.l.**, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti di Auditel s.r.l., **il Tar Lazio, sez. TERZA, con ordinanza n. 11604/2018 del 28.11.2018 pubblicata il 29.11.2018**, ha *“Ritenuto necessario - in ragione del tenore del ricorso e dei motivi aggiunti, i quali si rivolgono alla disciplina dell'intera procedura comparativo-selettiva in esame – di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del “petitum giudiziale”, delle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della predetta comunicazione”*, rimettendo al Presidente la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito.

La presente **notificazione per pubblici proclami**, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

Quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239; nonché di tutti gli altri atti allo stesso presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi incluso, ove occorra:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente "Modalita' di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017 ;

Quanto ai motivi aggiunti :

- il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B;

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;

- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018;

- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali,

mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0053506.04.09.2018, concernente riscontro alle osservazioni inviate dalla ricorrente;

nonche' per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.; nonche' di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **11604/2018 della sezione Terza del TAR Lazio-Roma** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti.

In particolare, con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio rubricato "I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; PROPORZIONALITA'; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO." la ricorrente ha censurato il DPR 146/2017 (unitamente al DM 20 ottobre 2017) nella parte in cui nel regolamentare "i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", ha stabilito nuovi criteri di valutazione ai fini dell'assegnazione dei contributi pubblici per le emittenti televisive locali, tali da pregiudicare quegli obiettivi di pubblico interesse scolpiti nella legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e della legge 26/10/2016, n. 198, istitutiva del Fondo per il pluralismo, quali, appunto, il pluralismo dell'informazione, la qualità dei contenuti e il sostegno all'occupazione nel settore (l. 208/2015, art. 1, co. 163). Più precisamente (motivo I.1), la ricorrente ha censurato le previsioni regolamentari nella parte in cui queste ultime, discostandosi dalla previgente disciplina (la quale aveva previsto una graduatoria nazionale redatta sulla base parametri oggettivi - fatturato e numero di dipendenti - rapportati su scala regionale) hanno invece previsto (art. 5, co.3; art. 6, co. 2)

che la graduatoria unica nazionale sia redatta in applicazione di criteri facenti leva su dati assoluti (sia per quanto concerne il numero dei dipendenti che per i dati di ascolto Auditel) senza alcun meccanismo volto a rapportarli proporzionalmente alla popolazione e alle dimensioni geografiche ed economiche della regione di riferimento, ignorando la natura locale delle emittenti stesse, con conseguente frustrazione delle più elementari esigenze di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro e con conseguente lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza venendone pregiudicate le emittenti operanti nei territori meno popolosi come, nel caso della ricorrente, il Molise.

La ricorrente ha pertanto censurato (motivo I.2.) l'illegittima introduzione del criterio dei dati di ascolto rilevati da *auditel* - di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del DPR 146/17 - in assenza di un parametro volto a rapportare proporzionalmente detto criterio al dato demografico regionale posto che anche in relazione a tale parametro sono state poste sullo stesso piano emittenti, come la ricorrente, operanti in territori di 300.000 abitanti come il Molise, con territori con 10 milioni di abitanti come la Lombardia, con conseguente frustrazione, ancora una volta, delle finalità poste a presidio della riforma, venendone vanificata del tutto la tutela del pluralismo e della qualità dei contenuti. Sotto tale ultimo profilo la ricorrente ha infatti censurato l'assoluta inidoneità dei dati *auditel* a *misurare* la *qualità* dell'informazione secondo quanto già rilevato dal Consiglio di Stato con parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017.

Sempre in relazione alla illegittimità del dato *auditel* quale parametro di ripartizione del fondo, la ricorrente ha censurato (motivo I.3.) la scelta del legislatore di subordinare l'assegnazione di un punteggio dirimente ai fini del conseguimento del beneficio economico ad una circostanza – avere a disposizione i dati *auditel* - riferita ad anni passati per i quali la norma non era ancora entrata in vigore, con tutto ciò che ne consegue in termini di disparità di trattamento con le altre emittenti che dispongono di tali dati, determinando l'estromissione della ricorrente dai benefici economici per effetto di una disposizione che fa illegittimamente retroagire ad un'epoca precedente la sua entrata in vigore il possesso dei requisiti di ammissione.

La ricorrente ha altresì censurato la norma regolamentare (motivo I.4), nella parte in cui (art. 6, co. 4) ha previsto ad esclusivo vantaggio delle emittenti operanti in regioni rientranti nel cd. "obiettivo convergenza" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia),

una maggiorazione del 15% del punteggio individuale complessivo così introducendo una ingiusta ed irragionevole norma di favore per emittenti concorrenti collocate in regioni demograficamente molto più consistenti del Molise, con livelli di PIL superiori e con estensioni geografiche neppure paragonabili, attingendo ad una classificazione (obiettivo convergenza UE) strutturata su parametri del tutto diversi e non sovrapponibili ed avvantaggiando imprese editoriali che proprio per la loro ubicazione in territori rientranti nell'obiettivo "convergenza" già beneficiano, di misure di sostegno e bandi per l'accesso a fondi europei assai più convenienti e remunerativi di quelli astrattamente previsti e/o prevedibili per le regioni che, come il Molise, ne sono escluse.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: "II. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO.", la ricorrente ha altresì censurato la condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa *Auditel srl* ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di *Auditel srl* e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione (profilo, quest'ultimo, già oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato - AGCM, Sky Italia srl c/ *Auditel srl*, 14.11.2011, nonché del Giudice Amministrativo: TAR Lazio Roma, sez. I, n. 5689/2012; Cons. St., sez. VI, sent. 03849/2014). Cosicché, in definitiva, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla l. 208/2015 istitutiva del *fondo per il pluralismo*, in particolare:

- a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo;
- b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore;
- c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo quantitativo (indice di ascolto *auditel*) in luogo della qualità dei contenuti.

Le censure del ricorso introduttivo hanno, in effetti, trovato riscontro nella graduatoria definitiva delle emittenti ammesse a contributo così come pubblicata in data 1 ottobre 2018 ed approvata con decreto n. 58806 del 01-10-2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con motivi aggiunti del 15.10.2018 la ricorrente ha quindi esteso l'impugnazione anche alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 approvata con il suddetto decreto n. 58806 del 01-10-2018, graduatoria all'interno della quale la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 104, conseguendo un punteggio complessivo e,

conseguentemente, un contributo economico, di gran lunga inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate.

Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti rubricato “I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO, DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI E DELLA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE; CONTRADDITTORIETA' RISPETTO ALLE FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE STABILITE DALLO STESSO DPR 146/2017; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 6, CO. 2; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO E DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO; ILLEGITTIMITA' DERIVATA.” La ricorrente ha innanzitutto censurato (motivo I.1.) l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, così come inficiati dall'illegittimità dei criteri fissati dal DPR 146/2017, per tutti i motivi, dispiegati nel ricorso introduttivo.

E' stato evidenziato, in particolare, (motivo I.2.) come la collocazione della ricorrente in posizione ampiamente deteriore della graduatoria derivi direttamente dai nuovi parametri di valutazione impugnati col ricorso introduttivo che, come ampiamente prevedibile e previsto, hanno premiato in modo abnorme le emittenti locali delle regioni demograficamente maggiori, a tutto danno di quelle che, come la ricorrente, pur avendo un numero considerevole di dipendenti (circa 50) e un altissimo indice di ascolto rapportato agli abitanti, sono risultate gravemente penalizzate per l'unica *colpa* di operare in territori scarsamente popolati (nel caso di specie, in Molise, 300 mila abitanti). Penalizzazione ulteriormente aggravata tanto dall'illogico e manifestamente irragionevole “*scalino*” preferenziale accordato alle prime cento (100) classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata, a mente dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, la percentuale oltremodo sproporzionata del 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre, solo il 5%; quanto dalla previsione, di cui all'art. 6, co. 4, di una maggiorazione del 15% per quelle operanti in regioni in cd. “*obiettivo convergenza*”.

Con il secondo motivo rubricato “II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017, ANCHE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E DELLA L. 198/2016; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA; SVIAMENTO.” La ricorrente ha censurato la graduatoria anche per vizi propri, segnatamente per la violazione dell'art. art. 6, co. 5, del DPR 146/2017 posto che nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero ha considerato i “pesi”

percentuali indicati nelle tabelle allegate al regolamento esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area così determinando un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B della tabella 1 non già del (solo) 17%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo così derivandone un impatto abnorme sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito. In altri termini, il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 17%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in modo assolutamente determinante ai fini della classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando completamente la graduatoria.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato: "III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – OMESSA FISSAZIONE PARAMETRI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE." La ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati per violazione dei principi di cui alla l. 208/2015 nella parte in cui non è stato affatto valorizzato l'obiettivo di pubblico interesse sotteso al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti", ciò in quanto il dato auditel non "misura" affatto il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori, ed in quanto il dato stesso non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi, secondo quanto, peraltro, già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017.

Con il quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti, rubricato: IV. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018)." La ricorrente ha altresì contestato, la prospettazione resa dalle amministrazioni resistenti in ordine alla portata del Decreto cd. *7ille proroghe* (adottato successivamente alla ord.caut. n. 156/2018 della Terza sezione del TAR Lazio e successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria) il cui art. 4 bis che avrebbe, a loro dire, prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Sul punto la ricorrente ha sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del

principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. La ricorrente, in ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la legificazione del DPR, ha altresì chiesto al Collegio giudicante, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione nei cui confronti il TAR Lazio ha disposto la presente integrazione del contraddittorio sono i seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 6 TELENORBA S.P.A.
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 8 TELECITY S.R.L.
- 9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 10 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 12 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 13 T.L.T. S.P.A.
- 14 CANALE 9 S.R.L.
- 15 CANALE OTTO S.R.L.
- 16 TELEPADOVA S.P.A.
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 18 CANALE ITALIA S.R.L.
- 19 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.

20	RADIONORBA – S.R.L.
21	MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.
22	TELENORBA S.P.A.
23	TELECITY S.R.L.
24	TRMEDIA SRL
25	TELEVOMERO S.R.L.
26	T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
27	TELERADIO REGIONE S.R.L.
28	TELECOLOR S.R.L.
29	IL GELSOMINO S.R.L.
30	ESPANSIONE S.R.L.
31	LI.RA. S.R.L.
32	TELEARENA S.P.A.
33	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.
34	TRMEDIA S.R.L.
35	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
36	PUBBLIMED S.P.A.
37	RETE 7 S.R.L.
38	RTV 38 S.P.A.
39	MASTERMEDIA CLUB S.R.L.
40	TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
41	STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
42	TELE UNIVERSO S.R.L.
43	SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
44	JULIE ITALIA S.R.L.
45	TELETUTTO S.R.L.
46	RADIO TV PARMA S.R.L.
47	TELE CAPRI S.R.L.
48	TELEQUATTRO S.R.L.
49	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.
50	FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO
51	TELE BARI S.R.L.
52	INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.
53	OTTO PRODUCTION S.R.L.
54	GTV S.R.L.
55	TELE RENT S.R.L.
56	FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE
57	TELELOMBARDIA S.R.L.
58	TELEFRIULI SPA
59	GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.
60	R.V.M. S.R.L.
61	CANALE 50 S.P.A.
62	TRM NETWORK S.R.L.
63	TRIVENETA S.R.L.
64	TELETRURIA 2000 S.R.L..
65	RETE SETTE S.P.A.
66	TELEMONTEGIOVE S.R.L.

67	GOLD TV S.R.L.
68	TELE VIDEO SOMMA S.R.L.
69	TELEMAREMMA SRL
70	NOI TV S.R.L.
71	R.E.I. – S.R.L.
72	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.
73	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.
74	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.
75	TOSCANA TV S.R.L.
76	CANALE DIECI S.R.L.
77	TRMEDIA S.R.L.
78	TELENORD S.R.L.
79	SO.G.E.P. S.R.L.
80	RETE 8 S.R.L.
81	TELEUNICA S.P.A.
82	ROSENGARTEN S.R.L.
83	TELE DEHON S.R.L.
84	TV LIBERA S.P.A.
85	GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
86	TELEUROPA S.R.L.
87	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
88	TELEBELLUNO – S.R.L.
89	T.A. FORMAT S.R.L.
90	UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
91	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.
92	OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
93	RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
94	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
95	PUBBLISOLE S.P.A.
96	TELELIBERTA' S.P.A.
97	TELEMANTOVA S.P.A.
98	TVR TELEITALIA S.R.L.
99	RADIO GUBBIO S.P.A.
100	MEDIA ONE S.R.L.
101	FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE
102	RETE ORO S.R.L.
103	CANALE 7 S.R.L.
104	RADIO TELE MOLISE S.R.L.
105	RETE KALABRIA – S.R.L.
106	PRIMANTENNA S.R.L.
107	CANALE MARCHE S.R.L.
108	SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
109	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
110	GRP MEDIA S.R.L.
111	RETESOLE S.R.L.
112	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
113	BEACOM S.R.L.

114 TV PRATO S.R.L.
115 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.
116 AGEBAS – S.R.L.
117 TELEISCHIA S.R.L.
118 RETESOLE S.R.L.
119 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.
120 ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.
121 TV1 S.R.L.
122 GRUPPO AIR S.R.L.
123 IRPINIA TV S.R.L.
124 ALTO ADIGE TV S.R.L. – SUEDTIROL TV GMBH
125 T.E.F. – S.R.L.
126 TELEREGIONE S.R.L.
127 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
128 TVP ITALY S.R.L.
129 TELE VCO 2000 S.R.L.
130 TELE RADIO SCIACCA
131 T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L.
132 CANALE 85 S.R.L.
133 TV OGGI S.R.L.
134 MEDIACOM S.R.L.
135 TELE SARDEGNA S.R.L.
136 TELEFOGGIA S.R.L.
137 TOPTEL S.R.L.
138 PLURISERVICES S.R.L.
139 NETTUNO TV S.R.L.
140 WITEL S.R.L.
141 IMPERIA TV S.R.L.
142 MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA
143 ON AIR S.R.L.
144 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.
145 ESPERIA TV S.R.L.
146 TRIVENETA S.R.L.
147 VIDEOTOLENTINO S.R.L.
148 FIN TELEVISION S.R.L.
149 TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.
150 ASSOCIAZIONE DREAMER
151 VOXSON TV S.R.L.
152 TELE SOL REGINA S.R.L.
153 PIRENEI S.R.L.
154 ABRUZZIA S.R.L.S.
155 TELESSETTELAGHI S.R.L.
156 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.
157 DELTA TV S.R.L.
158 TELE OCCIDENTE SOC. COOP.
159 ULTIMA S.R.L.
160 CANALE 85 S.R.L.

161 TLT MOLISE S.R.L.
162 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.
163 ROSI SRL SEMPLIFICATA
164 NEW CIAK TELESUD S.R.L.
165 S.T.V. S.R.L.
166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.
167 TELE A 57 S.R.L.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA del TAR Lazio-Roma, del 28.11.2018, n. 11604/2018 pubblicata il 29.11.2018 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 12327/2017, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 27/12/2018

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano

Avv. Giuseppe Ruta